

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 258 DEL 09/04/2024

SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA'
CIMITERIALI
UFFICIO: POLIZIA MORTUARIA E CONCESSIONI CIMITERIALI

OGGETTO: SERVIZIO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI CITTADINI DEL COMUNE DI GALLARATE - DURATA TRIENNALE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI ANNI TRE, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 84328629DC - CUP: E36G20000220004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lettere b), c) e d) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- gli artt. 226, comma 2 e 229, comma 2 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l'art. 3, comma 5 della Legge 13/08/2010, n. 136;
- la Deliberazione ex AVCP n. 6/2013, il parere n. 38/13 del 24/07/2013 e la Deliberazione dell'ANAC n. 117 del 03/02/2016;
- l'art. 1 comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, e ss.mm.ii.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024, 2025, 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024, 2025, 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026;
- l'atto dirigenziale in data 08/04/2024 n. 442 efficace ai sensi di legge con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.2 del Decreto medesimo il Responsabile Unico di Progetto nella persona dell'Istruttore Tecnico P. Agr. Moroni Antonio presso il Settore Programmazione Territoriale, Commercio, Artigianato e Attività Cimiteriale;
- l'atto dirigenziale in data 08/04/2024 n. 443 efficace ai sensi di legge, con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 15, e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché in conformità all'art. 45 e relativi Allegati I.2 e I.10 a tale Decreto, il Responsabile del procedimento della singola fase di affidamento ed esecuzione nonché gli altri componenti del "Team" per l'esecuzione e sorveglianza del servizio in oggetto;

- la determinazione dirigenziale 26.02.2021, n. 113, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le operazioni di gara riguardanti la procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto ed è stata conseguentemente aggiudicato tale appalto, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 all'operatore economico Ditta EUREKA srl con sede legale a Sulmona (AQ) – via Manlio D'Eramo, 27 – CF/P. IVA 01650260662, che ha ottenuto un punteggio complessivo finale di 78,67, con un'offerta economica in ribasso del 27,00% sul canone unitario d'appalto posto a base di gara di Euro 4,40 per ogni residente, di cui all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, per un importo contrattuale triennale di €. 536.045,41 comprensivo di oneri della sicurezza pari a complessivi €. 14.294,55 dovuti al costo delle interferenze riscontrate nel D.U.V.R.I. e non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale 16.11.2020, n. 578, con la quale è stata disposta la proroga tecnica dei rapporti contrattuali in essere con la Ditta S.A.I.E. s.r.l. con sede in Casciago (VA) – Via Manzoni, n. 57, riguardanti la gestione del servizio *de quo* per un periodo decorrente dal giorno 01.12.2020 sino alla data del 31.03.2021, e le successive determinazioni dirigenziali, 30/03/2021, n. 184 che hanno disposto ulteriori proroghe, per il periodo 01/04/2021 – 15/05/2021 e da ultimo con determinazione dirigenziale 13/05/2021, n. 239 per il periodo 16/05/2021 – 31/07/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 11. del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, tutte efficaci ai sensi di legge;
- il relativo verbale di esecuzione anticipata in via di urgenza, delle prestazioni oggetto di appalto sottoscritto tra le parti in data 31.07.2021;
- la determinazione dirigenziale 10.11.2021, n. 611, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato rettificato l'errore materiale riportato nella determina di aggiudicazione n. 113 del 26.02.2021, relativo all'importo triennale di affidamento alla società EUREKA srl di €. 536.045,41 anziché di €. 546.045,41;
- il Contratto d'Appalto con Rep n. 20166 stipulato in data 12.08.2021 tra il Comune di Gallarate e la surrichiamata Ditta EUREKA srl regolante "*L'affidamento della gestione complessiva dei servizi cimiteriali presso i cimiteri cittadini del comune di Gallarate*" avente decorrenza dal giorno 01/08/2021, con durata triennale;
- il punto II.2.6) del bando, l'art. 4.2 del disciplinare di gara e l'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 del Capitolato speciale d'appalto, relativi al servizio in oggetto, nei quali è prevista, da parte della Stazione appaltante, l'opzione per la prosecuzione di tale servizio per ulteriori anni 3 da parte del Gestore del medesimo, alle stesse condizioni economiche previste nell'affidamento originario;
- la comunicazione prot. n. 17285 del 07/03/2024 con la quale il Comune di Gallarate richiedeva alla surrichiamata Ditta la disponibilità al rinnovo per l'affidamento della gestione complessiva dei servizi cimiteriali presso i cimiteri cittadini del comune di Gallarate, per un periodo di ulteriori anni tre;
- la comunicazione prot. n. 17399 del 08/03/2024 con la quale la Ditta EUREKA srl, affidataria dell'appalto in oggetto ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori anni tre dell'appalto di gestione relativo al servizio in questione;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 09/04/2024 recante il numero 1750, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente - la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - ed i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 23.09.2020, n. 469, efficace ai sensi di legge, sono stati approvati gli elaborati progettuali per l'affidamento del servizio in argomento, per un importo complessivo triennale delle prestazioni oggetto di offerta pari a Euro 729.021,75, ed è stata avviata una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, da effettuarsi ai sensi dell'art. 95, comma 2 con il criterio del dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avvalendosi della piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL – ARIA spa;
- con determinazione dirigenziale 26.02.2021, n. 113, efficace ai sensi di legge, sono state approvate le operazioni di gara riguardanti la procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto ed è stata conseguentemente aggiudicato tale appalto, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 all'operatore economico Ditta EUREKA srl

con sede legale a Sulmona (AQ) – via Manlio D'Eramo, 27 – CF/P. IVA 01650260662, che ha ottenuto un punteggio complessivo finale di 78,67, con un'offerta economica in ribasso del 27,00% sul canone unitario d'appalto posto a base di gara di Euro 4,40 per ogni residente, di cui all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, per un importo contrattuale triennale di €. 536.045,41 comprensivo di oneri della sicurezza pari a complessivi €. 14.294,55 dovuti al costo delle interferenze riscontrate nel D.U.V.R.I. e non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale 10.11.2021 n. 611, efficace ai sensi di legge, è stato rettificato l'errore materiale riportato nella determina di aggiudicazione n. 113 del 26.02.2021, relativo all'importo triennale di affidamento alla società EUREKA srl di €. 536.045,41 anziché di €. 546.045,41;
- a seguito del ricorso al TAR Lombardia, da parte della Ditta S.A.I.E. s.r.l. con sede in Casciago (VA) – Via Manzoni, n. 57, concorrente alla procedura in oggetto, con determinazione dirigenziale 16.11.2020, n. 578, è stata disposta la proroga tecnica dei rapporti contrattuali in essere con la medesima Ditta S.A.I.E. s.r.l., riguardanti la gestione del servizio *de quo*, per un periodo decorrente dal giorno 01.12.2020 sino alla data del 31.03.2021, così come con le successive determinazioni dirigenziali, 30/03/2021, n. 184 per il periodo 01/04/2021 – 15/05/2021 e da ultimo con determinazione dirigenziale 13/05/2021, n. 239 per il periodo 16/05/2021 – 31/07/2021, in pendenza di tale ricorso al TAR, sono stati disposti ulteriori periodi di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11. del D.Lgs. 18/04/2016, n.50;
- i costi relativi a tali proroghe sono stati assunti al capitolo 44041 impegno 101/2021, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 113 del 26.02.2021; tali proroghe hanno di fatto decurtato di 5 mesi l'importo impegnato, in quanto l'effettiva esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicataria dell'appalto, Ditta EUREKA srl, a seguito della sentenza del TAR Lombardia, è iniziato il 01.08.2021;
- in data 31.07.2021 è stato dunque sottoscritto tra le parti il relativo verbale di esecuzione anticipata in via di urgenza, delle prestazioni oggetto dell'appalto di cui trattasi;
- tra il Comune di Gallarate e la surrichiamata Ditta EUREKA srl è stato stipulato il Contratto d'Appalto con Rep n. 20166 in data 12.08.2021 regolante *"L'affidamento della gestione complessiva dei servizi cimiteriali presso i cimiteri cittadini del comune di Gallarate"* avente decorrenza dal giorno 01/08/2021, con durata triennale;

Considerato che:

- l'art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, prevede che: *"Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti"* ed al successivo comma 5 viene specificato che: *"La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gare e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale"*;
- l'orientamento interpretativo dell'ANAC ha stabilito che: *"Stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici [...] la procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) dello stesso d.lgs. 163/2006 (Deliberazione ex AVCP n. 6/2013 e parere n. 38/13 del 24.07.2013) ammette la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando, faccia seguito ad un contratto stipulato a seguito di procedura aperta o ristretta e rientri in determinati limiti temporali"*;
- con Deliberazione n. 117 del 03/02/2016 ANAC ha riconosciuto ulteriormente la legittima possibilità per la stazione appaltante di ripetere un contratto d'appalto secondo le

modalità di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 (*oggi: art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*) sempre che sussistano tutte le condizioni disciplinate dalla disposizione normativa, *ovvero trattasi di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente quale esecuzione di un unico disegno progettuale oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento (nel relativo bando di gara oltre che nel relativo contratto stipulato) di tale possibilità di ripetizione;*

- al punto II.2.6) del bando, come previsto dall'art. 4.2 del disciplinare di gara e l'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, relativi al servizio in oggetto, è prevista, da parte della Stazione appaltante, *"l'opzione per la prosecuzione di tale servizio per ulteriori anni 3 da parte del Gestore del medesimo, alle stesse condizioni economiche previste nell'affidamento originario"; la stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata sei mesi prima della scadenza del contratto originario;*

Considerato altresì che:

- nel calcolo del valore complessivo dell'appalto, riportato nel bando di gara, è stato incluso l'importo relativo all'eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori tre anni;
- i requisiti generali di partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica previsti nel bando erano rapportati all'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale ripetizione per ulteriori tre anni del servizio;
- i servizi da ripetere sono conformi al *"progetto base"*, iniziale posto a base di gara, e presentano un'omogeneità strutturale, rispetto a quelli già affidati con il contratto originario, salvo aspetti marginali;
- il fatto che tale opzione risulti programmata come facoltà eventuale della stazione appaltante negli stessi atti di gara, ha consentito di rendere noto sin dall'inizio, a tutti i possibili concorrenti, del potenziale sviluppo del rapporto contrattuale, garantendo la trasparenza e la parità di trattamento e condizioni tra i concorrenti;
- la ripetizione del contratto risulta conveniente per l'Ente, considerato complessivamente il buon livello di espletamento del servizio in essere da parte della Ditta EUREKA srl;
- per motivi di economicità e per garantire unitarietà del servizio in corso, nonché al fine di garantire lo svolgimento dei servizi analoghi con determinati standard di efficienza, sono state autorizzate le preventive interlocuzioni con l'operatore economico titolare del contratto in essere al fine di verificare la disponibilità dello stesso;
- in particolare, con comunicazione prot. n. 17285 del 07/03/2024 il Comune di Gallarate ha richiesto alla surrichiamata Ditta la disponibilità al rinnovo dell'*"affidamento della gestione complessiva dei servizi cimiteriali presso i cimiteri cittadini del Comune di Gallarate"*, per un periodo di ulteriori anni tre;
- con la comunicazione prot. n. 17399 del 08/03/2024 la Ditta EUREKA srl, affidataria dell'appalto in oggetto, ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori anni tre dell'appalto di manutenzione in essere relativo al servizio di manutenzione in questione, alle stesse condizioni economiche previste nell'affidamento originario;
- l'impresa sopra citata risulta in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle ulteriori prestazioni richieste nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la cui permanenza verrà verificata successivamente al presente rinnovo ed al cui esito positivo il medesimo risulta subordinato;
- risultano sussistere i presupposti e le condizioni normative, tecniche, economiche necessarie, ai sensi del citato art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, per la ripetizione del servizio da parte del medesimo prestatore, in quanto i servizi da affidare, sopra definiti, risultano conformi al progetto a base di gara e analoghi ai servizi già svolti in virtù di contratto stipulato a seguito di pubblica gara;
- sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 17 della Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;
- non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie ed il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e della determinazione 18/12/2013, n. 6 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

- il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e l'operatore economico si assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, a dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2013, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2013, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in preambolo, che si intendono totalmente richiamate, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di gara richiamati in premessa, con riguardo all'appalto ad oggetto: *"affidamento della gestione complessiva dei servizi cimiteriali presso i cimiteri cittadini del comune di Gallarate"* la ripetizione dei servizi analoghi, oggetto allo stesso, per ulteriori anni 3 (tre), con decorrenza dal giorno 01/08/2024, per un importo (in virtù del ribasso offerto in sede di gara ribasso del 27,00%, sul canone unitario d'appalto posto a base di gara di Euro 4,40 per ogni residente, di cui all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto) per un importo contrattuale triennale di €. 536.045,41 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €. 14.294,55, come riportato nel D.U.V.R.I. e non soggetti a ribasso, oltre IVA, con l'operatore economico ditta EUREKA srl con sede legale a Sulmona (AQ) – via Manlio D'Eramo, 27 C.F./P.IVA 0160260662, affidatario dell'appalto originario, in forza della determinazione dirigenziale 26.02.2021, n. 113 e successiva rettifica avvenuta con determinazione dirigenziale 10.11.2021 n. 611, nonché del relativo contratto di appalto con Rep n. 20166, stipulato tra le parti, in data 12.08.2021; tale servizio dovrà essere svolto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario ed alle medesime condizioni di esecuzione contenute nei documenti progettuali di appalto;
- di assumere, a copertura del canone di affidamento per il periodo dal 01.03.2024 al 31.07.2024, a causa dello sbilanciamento avuto nel medesimo periodo temporale riferito all'anno 2021 per le coperture delle proroghe alla società SAIE spa di Casciago, come precisato in premessa, a seguito della ordinanza del TAR Lombardia n. 452/2021 Reg. Ric. con riguardo alla trattazione del merito del ricorso - numero di registro generale 619 del 2021, riguardante la procedura di appalto aggiudicata con determinazione dirigenziale 26/02/2021, n. 113 l'impegno di spesa di €. 84.640,55, comprensivo di IVA al 22% con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:
 - Bilancio di previsione 2024 per l'importo di Euro 84.640,55 - P.E.G.: capitolo 44041;
- di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'impegno di spesa per l'importo triennale di euro 653.975,40, comprensivo di IVA al 22% e costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:

- Bilancio di previsione 2024 per l'importo di Euro 90.829,92 - P.E.G.: capitolo 44041;
 - Bilancio di previsione 2025 per l'importo di Euro 217.991,80 - P.E.G.: capitolo 44041;
 - Bilancio di previsione 2026 per l'importo di Euro 217.991,80 - P.E.G.: capitolo 44041;
 - Bilancio di previsione 2027 per l'importo di Euro 127.161,88 - P.E.G.: capitolo 44041;
- di dare atto, che l'importo complessivo presunto di € 107.360,00 compresa IVA al 22%, riferito all'eventuale esecuzione nel corso del periodo contrattuale dell'appalto delle prestazioni aggiuntive previste all'art. 3 e riferite alle scadenze delle inumazioni decennali di cui al comma 3 dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto saranno impegnati con separati atti di spesa ai capitoli di spesa;
 - di prevedere che l'appalto in oggetto, rivestendo carattere essenziale per la cittadinanza, non può essere interrotto e potrà avere inizio, laddove necessario, a partire dalla data del verbale di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - di dare atto che l'impresa sopra citata risulta in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle ulteriori prestazioni richieste nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la cui permanenza verrà verificata successivamente al presente rinnovo ed al cui esito positivo lo stesso risulta subordinato;
 - di prevedere altresì che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 al versamento di un deposito cauzionale, da effettuarsi nelle forme ammesse dall'art. 93 commi 2 e 3 del Decreto medesimo; alla garanzia di cui al presente punto, potranno applicarsi le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 della fonte di regolazione;
 - di prendere atto che l'affidataria ha indicato di non voler subappaltare alcuno dei servizi riguardante l'oggetto dell'appalto;
 - di dare atto che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il codice CIG rilasciato dall'ANAC per il presente rinnovo di contratto è quello originario ovvero: 84328629DC;
 - di assumere, altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 7 del vigente "Regolamento per la distribuzione degli incentivi", dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2017, n.156, ed in conformità alla nuova disciplina introdotta dall'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 5.952,00; con riferimento al nucleo di funzioni tecniche di cui all'atto dirigenziale 08/04/2024, n. 443, tale importo trova imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
 - Bilancio di previsione 2024/2025 per l'importo di Euro 1.944,00 - P.E.G.: capitolo 44041;
 - Bilancio di previsione 2025/2026 per l'importo di Euro 1.944,00 - P.E.G.: capitolo 44041;
 - Bilancio di previsione 2026/2027 per l'importo di Euro 2.064,00 - P.E.G.: capitolo 44041;
 - di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicazione dettate dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione dei dati del presente atto sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

D E T E R M I N A

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- 1. di autorizzare**, per le motivazioni indicate in preambolo, che si intendono totalmente richiamate, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di gara richiamati

in premessa, con riguardo all'appalto ad oggetto: *"affidamento della gestione complessiva dei servizi cimiteriali presso i cimiteri cittadini del comune di Gallarate"* la ripetizione dei servizi analoghi, oggetto allo stesso, per ulteriori anni 3 (tre), con decorrenza dal giorno 01/08/2024, per un importo (in virtù del ribasso offerto in sede di gara ribasso del 27,00%, sul canone unitario d'appalto posto a base di gara di Euro 4,40 per ogni residente, di cui all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto) per un importo contrattuale triennale di €. 536.045,41 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €. 14.294,55, come riportato nel D.U.V.R.I. e non soggetti a ribasso, oltre IVA, con l'operatore economico ditta EUREKA srl con sede legale a Sulmona (AQ) – via Manlio D'Eramo, 27 C.F./P.IVA 0160260662, affidatario dell'appalto originario, in forza della determinazione dirigenziale 26.02.2021, n. 113 e successiva rettifica avvenuta con determinazione dirigenziale 10.11.2021 n. 611, nonché del relativo contratto di appalto con Rep n. 20166, stipulato tra le parti, in data 12.08.2021; tale servizio dovrà essere svolto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario ed alle medesime condizioni di esecuzione contenute nei documenti progettuali di appalto;

2. di assumere, a copertura del canone di affidamento per il periodo dal 01.03.2024 al 31.07.2024, a causa dello sbilanciamento avuto nel medesimo periodo temporale riferito all'anno 2021 per le coperture delle proroghe alla società SAIE spa di Casciago, come precisato in premessa, a seguito della ordinanza del TAR Lombardia n. 452/2021 Reg. Ric. con riguardo alla trattazione del merito del ricorso - numero di registro generale 619 del 2021, riguardante la procedura di appalto aggiudicata con determinazione dirigenziale 26/02/2021, n. 113 l'impegno di spesa di €. 84.640,55, comprensivo di IVA al 22% con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:

- Bilancio di previsione 2024 per l'importo di Euro 84.640,55 - P.E.G.: capitolo 44041.

3. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'impegno di spesa per l'importo triennale di euro 653.975,40, comprensivo di IVA al 22% e costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:

- Bilancio di previsione 2024 per l'importo di Euro 90.829,92 - P.E.G.: capitolo 44041;
- Bilancio di previsione 2025 per l'importo di Euro 217.991,80 - P.E.G.: capitolo 44041;
- Bilancio di previsione 2026 per l'importo di Euro 217.991,80 - P.E.G.: capitolo 44041;
- Bilancio di previsione 2027 per l'importo di Euro 127.161,88 - P.E.G.: capitolo 44041;

4. di dare atto, che l'importo complessivo presunto di € 107.360,00 compresa IVA al 22%, riferito all'eventuale esecuzione nel corso del periodo contrattuale dell'appalto delle prestazioni aggiuntive previste all'art. 3 e riferite alle scadenze delle inumazioni decennali di cui al comma 3 dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto saranno impegnati con separati atti di spesa ai capitoli di spesa;

5. di dare atto, che l'impresa sopra citata risulta in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle ulteriori prestazioni richieste nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la cui permanenza verrà verificata successivamente al presente rinnovo ed al cui esito positivo lo stesso risulta subordinato;

6. di prevedere, altresì che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 al versamento di un deposito cauzionale, da effettuarsi nelle forme ammesse dall'art. 93 commi 2 e 3

del Decreto medesimo; alla garanzia di cui al presente punto, potranno applicarsi le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 della fonte di regolazione;

- 7. di prendere atto** che l'affidataria ha indicato di non voler subappaltare alcuno dei servizi riguardante l'oggetto dell'appalto;
- 8. di dare atto** che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il codice CIG rilasciato dall'ANAC per il presente rinnovo di contratto è quello originario ovvero: 84328629DC;
- 9. di assumere**, altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 7 del vigente "Regolamento per la distribuzione degli incentivi", dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2017, n.156, ed in conformità alla nuova disciplina introdotta dall'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 5.952,00; con riferimento al nucleo di funzioni tecniche di cui all'atto dirigenziale 08/04/2024, n. 443, tale importo trova imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
 - Bilancio di previsione 2024/2025 per l'importo di Euro 1.944,00 - P.E.G.: capitolo 44041;
 - Bilancio di previsione 2025/2026 per l'importo di Euro 1.944,00 - P.E.G.: capitolo 44041;
 - Bilancio di previsione 2026/2027 per l'importo di Euro 2.064,00 - P.E.G.: capitolo 44041;
- 10. di ottemperare** alle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicazione dettate dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione dei dati del presente atto sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ep/MC

Gallarate, 09/04/2024

Il Dirigente

CUNDARI MARTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)